



## *Il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo*

### **Riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 concernente l'istituzione del Ministero per i Beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 contenente la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, e in particolare l'art. 1, commi 359, che istituisce il fondo per il funzionamento dei piccoli musei, con dotazione di 2 milioni di euro a partire dall'anno 2020, al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e 360, che demanda ad apposito decreto ministeriale il piano di riparto relativo alle risorse del fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il nuovo *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*;

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, recante *Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale*;

VISTO il decreto ministeriale del 27 novembre 2014 recante *Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale*;

VISTO il decreto ministeriale del 28 gennaio 2020, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*;

VISTO il decreto ministeriale del 29 gennaio 2020, recante *Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale*;

RITENUTO necessario provvedere al riparto del fondo sopracitato, pari a 2 milioni di euro, finalizzato ad assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche dei piccoli musei;

RITENUTO opportuno ripartire il suddetto fondo per il funzionamento dei piccoli musei in quote di pari importo, in misura utile a garantire comunque il perseguimento delle finalità del fondo;

CONSIDERATO che l'importo del fondo per il funzionamento dei piccoli musei grava sul capitolo 5681/p.g. 1;



# *Il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo*

## DECRETA

### ART. 1 (*Riparto del fondo*)

1. Il fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con dotazione di 2 milioni di euro a partire dall'anno 2020, è rivolto ai musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o da organizzazioni non profit, che non sono stati destinatari, nell'ultimo biennio, di contributi o finanziamenti statali.

2. Per piccolo museo si intende una struttura permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, cataloga, tutela, promuove, comunica, espone e rende fruibile il patrimonio materiale e immateriale, facendo ricerca e divulgazione culturale e offrendo esperienze di educazione e intrattenimento, avente entrate non superiori a 20.000 (ventimila) euro. Non concorrono al raggiungimento del limite di cui al primo periodo le entrate destinate alle spese per il personale.

3. Le risorse sono ripartite tra i soggetti di cui al presente articolo in parti uguali e comunque in misura non superiore a 10.000 euro per ciascun beneficiario. A tal fine i soggetti partecipano a una procedura, mediante apposita domanda, ai sensi dell'articolo 2.

### ART. 2 (*Assegnazione delle risorse*)

1. Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 1, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede in Italia;
- b) avere adottato uno statuto o regolamento, con atto pubblico o privato, in cui risultino l'istituzione dell'ente, la sua organizzazione e la sua missione;
- c) utilizzare modalità di gestione che offrono esperienze originali, esprimendo un forte legame con il territorio e la comunità locale in cui il museo ha sede, testimoniato dalla specificità della collezione, dalle tematiche approfondite dal museo, dal contributo attivo della comunità locale nello sviluppo del museo e dalla collaborazione progettuale con gli istituti scolastici e altre istituzioni culturali locali;
- d) garantire l'apertura al pubblico almeno 24 ore settimanali;
- e) aver svolto negli ultimi due anni almeno cinque iniziative rivolte alla comunità locale e al territorio nel quale operano;
- f) aver creato almeno una pagina *social* di comunicazione e promozione del museo e del territorio.

2. I musei partecipano alla procedura mediante la predisposizione di specifici progetti. I progetti possono riguardare:

- a) il miglioramento del funzionamento ordinario del museo;
- b) la realizzazione di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) la implementazione della fruizione del patrimonio in esso contenuto;
- d) l'adeguamento alle norme di sicurezza, anche mediante l'adozione di misure di contenimento in conseguenza dell'emergenza da Covid-19;
- e) il potenziamento delle attività di comunicazione e di promozione, anche attraverso la creazione di un sito *web* del museo.



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

3. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Musei pubblica nel sito *web* del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un apposito avviso, contenente le modalità di svolgimento della procedura di riparto del fondo, l'indicazione dei termini per la presentazione delle domande, e i criteri di assegnazione dei fondi.

4. All'esito della procedura, il fondo per il funzionamento dei piccoli musei è ripartito, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, con decreto del Direttore generale Musei.

### ART. 3 (*Verifiche e controlli*)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Musei, la revoca della quota del fondo assegnata, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

### ART. 4 (*Osservatorio sui piccoli musei*)

1. È istituito presso la Direzione generale Musei l'Osservatorio sui piccoli musei, composto da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uno dell'Istat e uno dell'Associazione nazionale piccoli Musei.

2. L'Osservatorio opera con le finalità di analizzare la realtà dei piccoli musei e presentare proposte per accrescerne l'attrattività e l'integrazione nello sviluppo culturale del territorio, compresa l'istituzione del marchio "piccoli musei", nonché di promuovere la rete dei piccoli musei, favorendo altresì la sinergia con gli enti locali e i soggetti operanti sul territorio di riferimento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 8 ottobre 2020

IL MINISTRO